



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0009/2014

7.1.2014

RELAZIONE

sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere
(2013/2183(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ulrike Lunacek

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	12
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE	13
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE	18

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2013/2183(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,
- vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573),
- visti la relazione 2012 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2013)0271) e i relativi documenti di lavoro,
- viste la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la sua posizione del 2 aprile 2009 in merito a tale proposta¹,
- visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio dell'Unione europea nella sua riunione del 24 giugno 2013,
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del novembre 2010 in materia di omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere,
- visti i risultati del sondaggio relativo a lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea, condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e pubblicato il 17 maggio 2013,
- visto il parere della FRA del 1° ottobre 2013 sulla situazione dell'uguaglianza nell'Unione europea a 10 anni dall'attuazione iniziale delle direttive in materia di uguaglianza,

¹ GU C 241 E dell'8.10.2009, pag. 68.

- vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa¹,
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011)²,
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio³,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0009/2014),
- A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
 - B. considerando che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione europea mira a combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
 - C. considerando che a giugno 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato fermi orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) al di fuori dell'Unione europea, e che dovrebbe garantire una tutela efficace di tali diritti all'interno dell'UE;
 - D. considerando che l'Unione europea già coordina la sua azione attraverso politiche globali in materia di uguaglianza e non discriminazione tramite la "Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti", in materia di uguaglianza di genere tramite la "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015", in materia di disabilità tramite la "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020" e in materia di uguaglianza per i rom tramite il "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020";
 - E. considerando che, nella sua "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", la Commissione ha riconosciuto la necessità di sviluppare politiche specifiche fondate sui trattati, riguardanti diritti fondamentali particolari;
 - F. considerando che, nel sondaggio condotto nel 2013 sulle persone LGBT nell'UE, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha rilevato che, in tutta l'UE nell'anno precedente al sondaggio, un intervistato LGBT su due si sentiva discriminato o molestato a causa dell'orientamento sessuale, uno su tre ha subito discriminazioni nell'accesso a beni o servizi, uno su quattro è stato aggredito fisicamente e uno su cinque è stato discriminato in materia di occupazione o impiego;

¹ Testi approvati, P7_TA(2012)0222.

² Testi approvati, P7_TA(2012)0500.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0090.

- G. considerando che la FRA ha raccomandato all'UE e agli Stati membri di elaborare piani di azione che promuovano il rispetto delle persone LGBT e la tutela dei loro diritti fondamentali;
- H. considerando che a maggio 2013 undici ministri per le Pari opportunità¹ hanno invitato la Commissione a definire una politica globale dell'UE per l'uguaglianza delle persone LGBT e dieci Stati membri² hanno già adottato o stanno esaminando politiche analoghe a livello nazionale e regionale;
- I. considerando che il Parlamento europeo ha chiesto in dieci occasioni l'istituzione di uno strumento programmatico globale dell'Unione europea che assicuri l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;

Considerazioni generali

1. condanna con forza qualsiasi forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere e deplora vivamente che i diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) non siano ancora sempre rispettati appieno nell'Unione europea;
2. ritiene che nell'Unione europea manchi attualmente una politica globale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI;
3. riconosce che la responsabilità di tutelare i diritti fondamentali spetta congiuntamente alla Commissione europea e agli Stati membri; invita la Commissione ad avvalersi delle proprie competenze nella massima misura possibile, anche agevolando lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione europea e dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;

Contenuto della tabella di marcia

4. invita la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI, vale a dire una tabella di marcia, una strategia o un piano di azione che includano i temi e gli obiettivi indicati di seguito;

A. Azioni orizzontali per l'attuazione della tabella di marcia

- i) la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire il rispetto dei diritti esistenti in tutte le sue attività e in tutti i settori in cui è competente integrando le questioni collegate ai diritti fondamentali delle persone LGBTI in tutte le attività pertinenti, ad esempio in sede di elaborazione delle politiche e proposte future o di monitoraggio dell'attuazione del diritto dell'Unione europea;
- ii) la Commissione dovrebbe agevolare, coordinare e monitorare lo scambio di

¹ Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Svezia.

² Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito.

buone prassi tra gli Stati membri attraverso il metodo di coordinamento aperto;

- iii) le agenzie competenti dell'Unione europea, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), l'Accademia europea di polizia (CEPOL), l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), la Rete giudiziaria europea (RGE) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dovrebbero integrare le questioni correlate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nelle proprie attività e continuare a fornire alla Commissione e agli Stati membri una consulenza basata su elementi concreti in materia di diritti fondamentali delle persone LGBTI;
- iv) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere periodicamente dati pertinenti e comparabili sulla situazione delle persone LGBTI nell'UE, di concerto con le agenzie competenti e con Eurostat, agendo nel pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati;
- v) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, di concerto con le agenzie competenti, la formazione e il potenziamento delle capacità degli organismi nazionali competenti in materia di uguaglianza, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni incaricate della promozione e della tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI;
- vi) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, di concerto con le agenzie competenti, per sensibilizzare i cittadini in merito ai diritti delle persone LGBTI;

B. Disposizioni generali in materia di non discriminazione

- i) gli Stati membri dovrebbero consolidare l'attuale quadro giuridico dell'UE lavorando all'adozione della proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, provvedendo tra l'altro a chiarire il campo di applicazione delle relative disposizioni e le spese connesse;
- ii) la Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione delle lesbiche, che sono vittime di discriminazioni e violenze multiple (fondate sia sul sesso sia sull'orientamento sessuale), e provvedere di conseguenza all'elaborazione e all'attuazione di opportune politiche antidiscriminazione;

C. Non discriminazione nel settore dell'occupazione

- i) nel monitorare l'attuazione della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla tematica dell'orientamento sessuale; nel monitorare l'attuazione della direttiva

2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla tematica dell'identità di genere;

- ii) la Commissione dovrebbe definire, di concerto con le agenzie competenti, orientamenti atti a specificare che, nella direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il termine "sesso" contempla anche i transgender e gli intersessuali;
- iii) gli organismi competenti in materia di uguaglianza dovrebbero essere incoraggiati a informare le persone LGBTI, nonché i sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro, in merito ai diritti di tali persone;

D. Non discriminazione nel settore dell'istruzione

- i) la Commissione dovrebbe promuovere l'uguaglianza e la lotta alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in tutti i suoi programmi dedicati all'istruzione e ai giovani;
- ii) la Commissione dovrebbe agevolare, attraverso il metodo di coordinamento aperto, la condivisione di buone prassi fra gli Stati membri nell'ambito dell'istruzione formale, anche a livello di materiali didattici e di politiche di lotta al bullismo e alla discriminazione;
- iii) la Commissione dovrebbe agevolare, attraverso il metodo di coordinamento aperto, la condivisione di buone prassi fra gli Stati membri in tutti i rispettivi settori dedicati all'istruzione e alla gioventù, compresi i servizi di assistenza ai giovani e i servizi sociali;

E. Non discriminazione nel settore della sanità

- i) la Commissione dovrebbe inserire le problematiche sanitarie delle persone LGBTI nell'ambito delle pertinenti politiche sanitarie strategiche di più ampio respiro, comprese quelle concernenti l'accesso all'assistenza sanitaria, l'uguaglianza sotto il profilo sanitario e la voce globale dell'UE nelle questioni correlate alla salute;
- ii) la Commissione dovrebbe continuare a collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanità per depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e per garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all'undicesima versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11);
- iii) la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella formazione dei professionisti del settore sanitario;
- iv) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero condurre ricerche sulle

questioni sanitarie specifiche alle persone LGBTI;

- v) gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle persone LGBTI nei programmi e nelle politiche nazionali in materia di sanità, garantendo che i programmi di formazione, le politiche sanitarie e le indagini sulla salute prendano in considerazione le questioni sanitarie specifiche di tali soggetti;
- vi) gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure di riconoscimento giuridico del genere, oppure rivedere quelle esistenti, onde garantire il pieno rispetto del diritto dei transgender alla dignità e all'integrità fisica;

F. Non discriminazione in relazione a beni e servizi

- i) nel monitorare l'attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare all'accesso a beni e servizi da parte dei transgender;

G. Azioni specifiche a favore di transgender e intersessuali

- i) la Commissione dovrebbe fare in modo che l'identità di genere sia inclusa tra i motivi di discriminazione vietati da ogni futura legislazione sull'uguaglianza, rifusioni comprese;
- ii) la Commissione dovrebbe integrare le questioni specifiche legate a transgender e intersessuali in tutte le pertinenti politiche dell'UE, replicando l'approccio adottato nella Strategia per la parità tra donne e uomini;
- iii) gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi competenti in materia di uguaglianza siano informati in merito ai diritti dei transgender e degli intersessuali e alle questioni specifiche che li riguardano, assicurando altresì che ricevano una formazione al riguardo;
- iv) la Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dovrebbero ovviare all'attuale carenza di informazioni, ricerche e normative pertinenti in relazione ai diritti umani degli intersessuali;

H. Cittadinanza, famiglie e libera circolazione

- i) la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per garantire l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nell'ottica di assicurare il rispetto di tutte le forme di famiglia riconosciute a livello giuridico dalle leggi nazionali degli Stati membri;
- ii) la Commissione dovrebbe presentare in via prioritaria proposte finalizzate al riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi i matrimoni, le unioni registrate e il riconoscimento

giuridico del genere, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini e le relative famiglie che esercitano il proprio diritto di libera circolazione;

- iii) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare se le attuali restrizioni in materia di cambiamento dello stato civile e modifica dei documenti d'identità applicabili ai transgender pregiudichino la capacità di queste persone di godere del proprio diritto di libera circolazione;
- iv) gli Stati membri che hanno adottato normative in materia di convivenza, unioni registrate o matrimoni di coppie dello stesso sesso dovrebbero riconoscere le disposizioni affini adottate da altri Stati membri;

I. Libertà di riunione e di espressione

- i) gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché siano garantiti il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla libertà di riunione, in particolare per quanto riguarda le marce dell'orgoglio e le manifestazioni analoghe, assicurando che tali eventi si svolgano in maniera legale e che i partecipanti beneficino di una protezione efficace;
- ii) gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare leggi che limitino la libertà di espressione in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere e riesaminare quelle già in vigore;
- iii) la Commissione e il Consiglio dell'Unione europea dovrebbero considerare gli Stati membri che adottano leggi per limitare la libertà di espressione in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere responsabili di una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea, e reagire di conseguenza;

J. Discorsi di incitamento all'odio e reati generati dall'odio

- i) nell'attuare la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la Commissione dovrebbe monitorare e fornire assistenza agli Stati membri relativamente ai problemi specifici legati all'orientamento sessuale, all'identità di genere e all'espressione di genere, in particolare qualora i reati siano motivati da pregiudizi o discriminazioni che potrebbero essere correlati alle caratteristiche personali delle vittime;
- ii) la Commissione dovrebbe proporre una rifusione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale includendo altre forme di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
- iii) la Commissione dovrebbe agevolare, di concerto con le agenzie competenti, lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda la formazione e l'istruzione delle forze di polizia, della magistratura inquirente, dei giudici e

degli operatori dei servizi di assistenza alle vittime;

- iv) l'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe assistere gli Stati membri nel migliorare la raccolta di dati comparabili riguardo ai reati d'odio di matrice omofobica e transfobica;
- v) gli Stati membri dovrebbero registrare i reati generati dall'odio commessi contro persone LGBT e indagare al riguardo, nonché adottare legislazioni penali che vietino l'istigazione all'odio sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;

K. Asilo

- i) di concerto con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e le agenzie competenti e nel quadro dell'attuale legislazione e giurisprudenza dell'UE, la Commissione dovrebbe includere le questioni specifiche legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nell'attuazione e nel monitoraggio della legislazione in materia di asilo, comprese la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale;
- ii) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, di concerto con le agenzie competenti, che i professionisti che operano nel settore dell'asilo, compresi intervistatori e interpreti, ricevano una formazione adeguata – inclusa quella esistente – per trattare le questioni specificatamente correlate alle persone LGBTI;
- iii) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, di concerto con l'EASO e in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che la situazione giuridica e sociale delle persone LGBTI nei paesi di origine sia documentata sistematicamente e che tali informazioni siano messe a disposizione dei responsabili delle decisioni in materia d'asilo nel quadro delle informazioni sui paesi d'origine;

L. Allargamento e azione esterna

- i) la Commissione dovrebbe proseguire l'attuale monitoraggio delle questioni collegate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nei paesi in via di adesione;
- ii) la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e gli Stati membri dovrebbero applicare sistematicamente gli orientamenti del Consiglio per promuovere e tutelare l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI e mantenere una posizione unitaria nella risposta alle violazioni di tali diritti;
- iii) la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero mettere a

disposizione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e degli Stati membri le informazioni ottenute dalle delegazioni dell'UE in merito alla situazione delle persone LGBTI nei paesi terzi;

5. sottolinea che una siffatta politica globale deve rispettare le competenze dell'Unione europea, delle sue agenzie e degli Stati membri;

o
o o

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a tutte le agenzie citate e al Consiglio d'Europa.

MOTIVAZIONE

L'Unione europea ha l'obbligo di combattere le discriminazioni nella definizione e nell'attuazione delle sue azioni (articolo 10 del TFUE). Detto obbligo si concretizza nelle politiche globali vigenti volte a combattere le discriminazioni fondate sul sesso (tramite la "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015"), sulla disabilità (tramite la "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020") e che interessano i rom (tramite il "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020").

Il Parlamento europeo ritiene che per combattere la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere sia necessario un analogo strumento politico globale, e da gennaio 2011 ha presentato la propria richiesta in tal senso decine di volte in varie risoluzioni, invitando la Commissione europea a definire una tabella di marcia contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La relazione in esame mostra una panoramica di tale politica globale.

La necessità della tabella di marcia indicata si fonda su forti motivazioni giuridiche, politiche e programmatiche. **Dal punto di vista giuridico**, l'Unione europea è tenuta a combattere le discriminazioni nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni (articolo 10 del TFUE) e vieta qualsiasi forma di discriminazione (articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali). Detto obbligo giuridico si concretizza già in politiche globali in materia di uguaglianza di genere, disabilità e integrazione dei rom, e va ora realizzato nell'ambito dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

Dal punto di vista politico, questa necessità è sostenuta dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, undici dei quali hanno già ufficialmente sollecitato tale tabella di marcia a maggio 2013. La Commissione europea ha risposto che sono già state intraprese azioni volte a garantire l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, ma tali azioni presentano carenze rispetto all'approccio globale applicato in relazione ad altri gruppi. Inoltre, gli Stati membri adottano sempre più spesso piani simili a livello nazionale (Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, all'esame in Lettonia), nell'ambito di piani nazionali più ampi in materia di uguaglianza (Croazia, Portogallo) o a livello regionale (Belgio, Germania, Spagna).

Infine, **dal punto di vista programmatico**, i dati raccolti evidenziano la necessità di una siffatta tabella di marcia. Il sondaggio sulle persone LGBT pubblicato dall'Agenzia per i diritti fondamentali nel 2013 indica che **lo scorso anno il 47% delle persone LGBT si è sentito discriminato o molestato**. Le donne lesbiche (55%), i giovani (57%) e le persone LGBT più povere (52%) rappresentano i gruppi più esposti alla discriminazione; **il 26% è stato vittima di atti di violenza o di minacce** a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere (35% tra i transgender); **solo il 10% si sente sufficientemente sicuro da denunciare le discriminazioni alla polizia** e solo il 22% denuncia la violenza o le molestie; **il 32% è discriminato in termini di alloggio, istruzione o accesso all'assistenza sanitaria, ai beni o ai servizi** e il **20% subisce discriminazioni nell'ambito dell'occupazione o dell'impiego** (29% tra i transgender).

6.12.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere
(2013/2183(INI))

Relatore per parere: Minodora Cliveti

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che, conformemente alla giurisprudenza, la discriminazione nei confronti delle persone transgender, pur essendo definita nell'ambito della normativa in materia di uguaglianza di genere, è considerata come parte di un movimento sociale, e che, in termini di organizzazioni della società civile, le persone transgender rientrano nell'ambito del movimento LGBTI (persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali) anziché in quello del movimento per l'uguaglianza di genere;
- B. considerando che le persone transgender sono vittime di gravi discriminazioni fondate sul genere all'interno e all'esterno del mercato del lavoro, mentre in molti Stati membri le organizzazioni attive nel campo dell'uguaglianza di genere o che lottano contro la discriminazione di genere o che gestiscono singole denunce di casi di discriminazione di genere, non sono accessibili o non dispongono di adeguate informazioni e competenze per tutelare i loro interessi o gestire le loro denunce, e quelle che operano in ambito giudiziario non sono adeguatamente preparate e informate per trattare i casi di discriminazione di genere nei confronti delle persone transgender;
- 1. esprime preoccupazione per il fatto che i diritti e gli interessi delle persone transgender non siano adeguatamente presi in considerazione né dalle organizzazioni della società civile né dagli organismi attivi nel campo dell'uguaglianza di genere; invita gli Stati membri ad attribuire, in modo mirato, compiti relativi alla lotta contro la discriminazione nei confronti delle persone transgender a organizzazioni della società civile finanziate con

fondi pubblici e organismi attivi nel campo dell'uguaglianza, nonché a garantire che le organizzazioni che operano in ambito giudiziario siano adeguatamente preparate e informate per gestire le denunce di casi di discriminazione di genere nei confronti delle persone transgender;

2. invita la Commissione e le commissioni del Parlamento a integrare le questioni relative alle persone transgender nel loro lavoro, per esempio nei settori dei diritti civili, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dell'occupazione;
3. evidenzia la necessità di rispettare e di difendere il principio dell'uguaglianza tra le persone, indipendentemente dal genere, dall'identità e dall'espressione di genere, dalla razza o dall'orientamento sessuale;
4. sottolinea l'invisibilità delle persone intersessuali nella legislazione europea e in quelle nazionali e la mancanza di conoscenza e ricerca in questo settore; chiede, in questo contesto e in particolare con riferimento all'identità di genere, che si aumentino gli sforzi tesi ad applicare la normativa in materia di uguaglianza;
5. invita gli Stati membri a garantire la protezione delle persone LGBTI dai discorsi omofobici improntati all'odio e dalla violenza omofobica e ad assicurare che le coppie dello stesso sesso godano del medesimo rispetto, dignità e protezione riconosciuti al resto della società; sottolinea la percezione, spesso negativa, che il pubblico ha di tali persone e il ruolo dei mezzi d'informazione nella sua eliminazione; evidenzia la necessità di organizzare campagne di sensibilizzazione, a livello nazionale ed europeo, concernenti i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali;
6. sottolinea che le lesbiche sono spesso vittime di discriminazioni accumulate (sia per il fatto di essere donne che per il fatto di essere lesbiche) e che le azioni a sostegno dell'uguaglianza delle persone LGBTI devono essere accompagnate da azioni a favore dell'uguaglianza delle donne e delle ragazze al fine di conseguire l'uguaglianza, la non discriminazione e una vita libera dalla violenza per le lesbiche;
7. sottolinea l'esigenza di promuovere politiche e prassi intese alla lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché di dare impulso a politiche di promozione della diversità sul lavoro, unitamente a iniziative che incoraggino la totale inclusione e il rispetto del personale LGBTI nell'ambiente lavorativo;
8. sottolinea che occorre offrire scelte riproduttive e servizi per la fertilità alle persone LGBTI in un quadro non discriminatorio;
9. sottolinea che l'educazione sessuale deve includere un'informazione non discriminatoria e la trasmissione di un'immagine positiva riguardo alle persone LGBTI, così da sostenere e tutelare efficacemente i diritti di giovani LGBTI;
10. sottolinea l'esigenza di mettere in risalto, nell'istruzione e nella formazione dei professionisti dell'assistenza sociale e sanitaria, elaborando programmi specifici nell'ambito dei loro corsi di studio, l'importanza del rispetto della dignità delle persone LGBTI , nonché delle loro scelte ed esigenze specifiche in campo sanitario;

11. invita gli Stati membri a intraprendere misure atte a garantire che le persone transgender in particolare accedano effettivamente ad adeguati servizi di transizione, comprese le competenze psicologiche, endocrinologiche e chirurgiche nel settore dell'assistenza sanitaria dei transgender, senza essere soggetti a requisiti irragionevoli;
12. condanna la sterilizzazione forzata delle persone transgender, che si verifica ancora in alcuni Stati membri e chiede di porre immediatamente fine a tale violazione dei diritti umani;
13. invita gli Stati membri ad agire per la promozione del rispetto e dell'inclusione delle persone LGBTI nelle scuole e per dare impulso a una conoscenza obiettiva delle problematiche relative all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere nelle scuole e negli altri ambienti educativi; esprime preoccupazione per il fatto che i giovani LGBTI e coloro che sono considerati LGBTI corrano un rischio maggiore di essere vittime di bullismo; sottolinea la necessità di creare un ambiente sicuro per tutti i giovani, indipendentemente dal genere, dalla razza o dall'orientamento sessuale;
14. sottolinea l'importanza del riconoscimento dei diritti civili delle persone LGBTI senza discriminazioni legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere; esorta gli Stati membri a riconoscere, in linea con le norme europee, tutte le forme di matrimonio, unione e genitorialità contratte altrove dalle persone che si stabiliscono o che lavorano nel loro territorio, e chiede alla Commissione di adottare provvedimenti nei confronti degli Stati membri inadempienti;
15. invita gli Stati membri a riflettere sulle modalità di adattamento del diritto di famiglia al cambiamento odierno degli schemi e delle forme familiari e a includere la possibilità per i minori di avere più di due genitori (tutori legali), dal momento che ciò consentirebbe un maggiore riconoscimento delle famiglie arcobaleno e di quelle LGBT, nonché delle famiglie ricomposte;
16. chiede agli Stati membri di garantire l'accesso delle donne nubili e delle donne lesbiche ai trattamenti per la fertilità e la riproduzione assistita;
17. sottolinea la necessità di rispettare, nella pratica, il diritto alla libertà d'espressione salvaguardando la possibilità di ricevere e impartire informazioni sulle problematiche inerenti all'orientamento sessuale e all'identità di genere mediante qualsiasi forma di espressione, tra cui la stampa, le pubblicazioni, le dichiarazioni orali e scritte, le arti e i mezzi di informazione; sottolinea la necessità di rispettare la libertà di riunione pacifica e di associazione di tutte le persone LGBTI; ritiene che le autorità locali e regionali debbano pertanto agevolare gli sforzi da parte delle organizzazioni LGBTI per organizzare eventi come i Pride, dal momento che possono sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle questioni collegate alle persone LGBTI, conferendo loro maggiore potere;
18. sottolinea la mancanza significativa di dati e di ricerca sui problemi cui sono confrontate le persone LGBTI, sulla loro portata e sulle misure che vengono prese per risolverli; sottolinea che dette informazioni sono fondamentali al fine di elaborare una politica adeguata e definire le priorità e invita l'UE e gli Stati membri ad affrontare tali problemi e adottare misure in tal senso;

19. incoraggia gli Stati membri a garantire la raccolta e l'analisi dei pertinenti dati quantitativi mediante indagini periodiche sulla diffusione degli abusi e della vittimizzazione delle persone LGBTI.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	5.12.2013
Esito della votazione finale	+ : 11 - : 4 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Livia Járóka, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Raúl Romeva i Rueda, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	17.12.2013
Esito della votazione finale	+: 40 -: 2 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Livia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Leonardo Domenici